



COMUNE DI CAMINI

89040 - REGGIO CALABRIA

E-mail: comune.camini2@libero.it - <http://camini.asmenet.it>

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N° 32 del 22-02-2022

OGGETTO: Provvedimenti per la lotta obbligatoria contro la processionaria del pino e della quercia.-

IL SINDACO

Rilevato che con l'arrivo della stagione primaverile si ripresentano le condizioni favorevoli per la proliferazione e la diffusione di animali infestanti, nella fattispecie la "processionaria del pino" (*traumatocampa pityocampa*), la "processionaria della quercia" (*thaumetopoea processionea*) e l'Euprottide (*Euroctis chrysorrhoea* – *linnaeus*);

Dato atto che ai sensi dell'art. 1 del D.M. 30-10-2007 la lotta contro la "processionaria del pino" è obbligatoria su tutto il territorio della nazione, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Considerato che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della "Processionaria del pino";

Rilevato che le forme larvali di questi insetti infestanti possono avere effetti sanitari negativi sulle persone che risiedono o frequentano le aree interessate da tale infestazione, in quanto i peli sono fortemente urticanti e pericolosi al contatto, sia cutaneo che delle mucose degli occhi e delle vie respiratorie, soprattutto in soggetti particolarmente sensibili;

Ritenuto, pertanto, necessario intervenire sulla prevenzione e la difesa nei confronti dell'insetto di che trattasi;

Fatto presente che l'Amministrazione Comunale provvederà all'esecuzione degli interventi di lotta relativamente alle aree pubbliche e che, affinché i trattamenti possano avere efficacia, sono necessari interventi anche sulle aree private, a cura e spese dei proprietari;

Visto il D.M. del 30.10.2007;

Ritenuto di dover provvedere, in via cautelativa, ad emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visto che il Ministero della Salute invita ad attivare tutte le misure idonee a monitorare, a contenere e controllare il fenomeno infestante;

Ritenuto indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Visto l'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.;

Visto in particolar l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/00 ss.mm.

Vista la L. 241/90 e ss.mm.;

ORDINA

- A tutti i proprietari di aree verdi e agli amministratori di condominio, che abbiano in gestione aree verdi private sul territorio comunale, di effettuare, entro 15 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà, al fine di accertare la presenza di nidi della Processionaria del Pino (*Traumatocampa pityocampa*), Processionaria della Quercia (*Thaumetopoea processionea*) e di Euprottide (*Euproctis chrysorrhoea*-*Linnaeus*); dette verifiche dovranno essere effettuate con maggiore attenzione sulle specie di alberi soggette all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino e di quercia e in particolare il Pino Silvestre (*Pinus sylvestris*), Pino nero (*Pinus Nigra*), Pino strobo (*Pinus strobus*), per la Processionaria;

Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, allorquando nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali("bruchi") del lepidotteri, i medesimi soggetti obbligati, di cui al punto precedente, dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica secondo le modalità e la tempistica indicate nelle disposizioni vigenti in materia.

AVVISA

- 1.che le spese degli interventi suddetti sono a totale carico dei proprietari interessati;
2. è fatto assoluto divieto di depositare rami con nidi di processionaria nelle varie frazioni di rifiuti a circuito comunale nonché di collocarli lungo argini stradali;
3. le contravvenzioni alle disposizioni della presente ordinanza sindacale saranno applicate ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e ss.mm..
- 4.L'ammontare delle sanzioni potrà variare da un minimo di Euro 25,00 (venticinque/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) giusto c. 1 Art.16 L. 689/ 1981;
- 5.La responsabilità dell'inadempienza alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate.

DEMANDA

all'ufficio dell' ASP competente - Dip. Prevenzione, di verificare il rispetto della presente ordinanza e di procedere alla stesura del verbale in caso di inadempienza, determinando la relativa sanzione pecuniaria. -

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata:

- 1.all'albo pretorio per 90 giorni consecutivi;
- 2.sul sito Web comunale;
- 3.tramite affissione nei luoghi pubblici;
- 4.venga trasmessa copia all' A.S.P. di Siderno - Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione Medica – Servizio Veterenaiio;
- 6.venga trasmessa alla Stazione Carabinieri di Riace (RC);
- 7.venga trasmessa alla Stazione Corpo Forestale di Caulonia (RC).

AVVERTE

Che contro questo provvedimento, a norma dell' articolo 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla sua pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data di pubblicazione.

Dalla residenza Municipale 22.02.2022



IL SINDACO

Giuseppe arch. ALFARANO